

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). – Determinazione aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;
- l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha esteso all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 2 del Decreto 28 ottobre 2015 del Ministro dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei comuni è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina regolamentare in materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché le successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATA:

- la propria Deliberazione n. 27 del 19.06.2014 con la quale furono approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, avvalendosi della facoltà, prevista al tempo per il solo 2014, di articolare le aliquote e le detrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013;
- la propria Deliberazione n. 69 del 23.12.2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015, riservandosi espressamente *“di modificare le aliquote approvate [...] al fine di introdurre forme di imposizione differenziata per le abitazioni principali, analoghe a quelle già applicate per l'anno 2014, nel caso in cui sopravvenute disposizioni normative, accompagnate dal differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, lo rendessero possibile”*;
- le proprie Deliberazioni n. 23 e n. 24 del 23.07.2015 con le quali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, ad opera dell'art. 1, comma 679, della Legge 190/2014, sono stati modificati, rispettivamente, il Regolamento sull'Imposta unica comunale e le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 secondo gli indirizzi sopra richiamati;
- in particolare, attraverso il combinato disposto delle suddette deliberazioni, sono state rimodulate le aliquote TASI e previste detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le relative pertinenze e per le unità immobiliari assimilate, nonché maggiori detrazioni in relazione alle stesse unità immobiliari, purché aventi rendita catastale non superiore ad € 900,00, per ciascun figlio oltre il primo ivi dimorante e residente, e per nuclei familiari con persona invalida al 100% ai sensi della Legge 104/1992;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote dalla TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RITENUTO necessario aggiornare l'impianto delle aliquote vigenti nel 2015 in modo da tener conto della diversa normativa di legge che, a legislazione vigente, trova applicazione per l'anno 2016 e non consente la sopra esPLICITATA articolazione di aliquote e detrazioni relative alle unità immobiliari;

DATO ATTO che:

- in assenza di una puntuale definizione normativa, sono da considerarsi servizi indivisibili erogati dal comune quelli rivolti omogeneamente a tutta la comunità che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- nell'allegato 3 al Regolamento sono stati individuati i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura concorre il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a norma dell'art. 1, comma 682, lett. b), n. 2, della Legge 147/2013; l'ammontare dei suddetti costi è stato aggiornato con l'allegato "B" della Deliberazione n. 69 del 23.12.2014;
- i costi dei servizi indivisibili sono di gran lunga superiori al gettito del Tributo per i servizi indivisibili, così come applicato dal Comune, ed hanno carattere strutturale nel tempo;

CONSIDERATO che il citato art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 lascia al comune impositore ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili, che possono essere differenziate sulla base del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili nel rispetto:

- del comma 676 secondo cui il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- del comma 677 secondo cui il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (fissata al 1,06% ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile);
- del comma 678 secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può comunque eccedere lo 0,1%;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013, *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria"*; in tal caso, così come stabilito dall'art. 38, comma 3, del Regolamento, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

TENUTO CONTO:

- delle aliquote dell'IMU stabilite, per ciascuna tipologia di immobile, con Deliberazione del C.C. n. 26 del 16.06.2014, che trovano applicazione dal 1 gennaio 2014 e che, non essendo intervenuti atti modificativi, continuano ad applicarsi anche per gli anni successivi al 2014;
- dei principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, efficacia ed economicità, sanciti dalla Legge 212/2000 (*"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*) e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento generale delle entrate;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, stabilire le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili negli importi indicati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto soluzione idonea ad assicurare il gettito necessario alla conservazione degli equilibri di bilancio e, al contempo, a garantire equità nel prelievo fiscale e semplificazione del sistema impositivo locale;

RILEVATO che il gettito del Tributo per l'anno 2016, stanti le aliquote di cui all'allegato "A", è stato stimato in € 10.486.000,00 ossia in misura ampiamente inferiore al costo dei servizi indivisibili;

DATO ATTO che le aliquote stabilite con il presente atto sono indispensabili ad assicurare gli equilibri di bilancio;

RILEVATA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013;

PRECISATO che la presente deliberazione, per quanto previsto dall'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, viene assunta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

DATO ATTO che le funzioni di gestione dei tributi locali, ivi inclusa la TASI, sono state esternalizzate alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale dell'Ente;

VISTA la Relazione tecnica del Funzionario responsabile del tributo (allegato "B", parte integrante e sostanziale) di cui alla nota prot. n. 33544 del 24.11.2015;

VISTO:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell'istruttoria esperita dal Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote e le detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nel prospetto allegato "A" (parte integrante e sostanziale);
- 2) di riservarsi di modificare le aliquote approvate con la presente deliberazione al fine di introdurre forme di imposizione differenziata per le abitazioni principali, per le relative pertinenze e per le unità immobiliari assimilate, analoghe a quelle già applicate per l'anno 2015, nel caso in cui sopravvenute disposizioni normative lo rendessero possibile;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016, salvo le eventuali innovazioni che potranno essere introdotte a partire dallo stesso esercizio dalla Legge di stabilità 2016;
- 4) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A..

Allegato “A”

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale
Aliquota di base che si applica ai seguenti immobili: a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento; b) pertinenze dell'abitazione principale di cui all'art. 5, comma 7, del Regolamento; c) unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento; d) unità immobiliari esenti dall'IMU di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento; e) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,25%
Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.	0,10%
Aliquota ridotta che si applica a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle per le quali trovano applicazione l'aliquota di base o l'aliquota maggiorata.	0,00%



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

☐

della Giunta Comunale

☒

del Consiglio Comunale

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). – Determinazione aliquote.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, sulla base dell'istruttoria esperita dal Funzionario responsabile del tributo. Si attesta altresì che la deliberazione:

☒

comporta

☐

non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 25 novembre 2015

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE

Dr. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, 25 novembre 2015

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE

Dr. Claudio Sassetti